

**PIETROSANTI PAPARO  
& ASSOCIATI – REGULA NETWORK**

**Memorandum sulle possibili azioni da intraprendere all'esito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1640 del 2012.**

Con sentenza n. 1640 del 2012, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha accolto l'appello proposto dalla Co.E.Ma. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I, n. 36740 del 2010 e, per l'effetto, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado promosso, in sostanza, per contestare la legittimità:

- a) degli atti costitutivi della procedura di V.I.A. dell'impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel tenimento del comune di Albano Laziale, località Cecchina;
- b) dei provvedimenti costitutivi della precedente fase di approvazione del progetto e di localizzazione della centrale elettrica;
- c) dell'A.I.A. relativa al detto impianto.

Al di là delle considerazioni squisitamente processuali contenute nella sentenza, il Consiglio di Stato rileva che le censure mosse ai provvedimenti impugnati in primo grado riguardano mere considerazioni di non condivisibilità delle valutazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte.

Il giudice amministrativo sostiene, condivisibilmente, che è necessario tenere distinti i profili tecnico-accertativi da quelli attinenti alle valutazioni discrezionali rimesse al potere amministrativo, e non sindacabili in sede giurisdizionale; ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse ai provvedimenti impugnati in quanto relative a sindacare, appunto, l'opportunità delle scelte operate dalle amministrazioni competenti al rilascio dei suddetti provvedimenti.

Aggiunge inoltre il Consiglio di Stato che le censure proposte risultano altresì infondate nel merito in quanto non affette, per i motivi puntualmente indicati in

È possibile tuttavia valutare la possibilità di adire il giudice nazionale al fine di accertare, sotto il profilo tecnico, la nocività del realizzando impianto per i diritti fondamentali alla salute e all'ambiente salubre dei cittadini interessati.

Tale nuova azione dovrebbe essere preceduta da uno studio tecnico-specialistico che dimostri la pericolosità dell'impianto per come attualmente autorizzato; si andrebbe così a contestare non l'opportunità delle scelte amministrative, ma il merito tecnico degli accertamenti svolti.

Dimostrata una lesione del diritto alla salute dei soggetti coinvolti dalla realizzazione dell'opera, tale diritto (non più mero interesse legittimo) potrebbe essere oggetto di nuova richiesta di piena tutela giurisdizionale, anche attraverso la richiesta di provvedimenti cautelari ove dovesse iniziare la realizzazione dell'opera.

